



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 21 del 20/01/2022

Oggetto: CONVENZIONAMENTO PER L'ANNO 2022 CON I CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. E SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI, PER QUEST'ULTIMO LIMITATAMENTE AL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022, COME PREVISTO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021 N. 230 .

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 31 in data 20 dicembre 2021 di nomina del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 23 dicembre 2021 di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2022;

ATTESO che:

- ✓ con determinazione n. 4 del 10.01.2022:
- è stato approvato l'avviso pubblico di convenzionamento per l'anno 2022 con i Caaf per il servizio di assistenza alla compilazione, all'elaborazione ed all'inoltro alle Autorità competenti delle istanze relative agli assegni di maternità e per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, per quest'ultimo limitatamente al periodo gennaio e febbraio 2022, come previsto dal D.Lgs. 21 dicembre 2021 n. 230, lo schema di domanda di convenzionamento e la convenzione sino al 31.12.2022;
- è stata impegnata, ad apposito capitolo di bilancio, la somma totale di € 1.500,00 comprensiva di IVA, riservandosi di integrare l'impegno sussistendone l'esigenza;

- ✓ l'Avviso invitava i Caaf interessati a manifestare il proprio interesse al convenzionamento aderendo alle condizioni in esso poste;
- ✓ l'Avviso si è chiuso alle ore 12.00 del 17.01.2022 e sono pervenute le seguenti domande:
 - domanda del 17.01.2022 acquisita agli atti con Prot. n. 971 del 17.01.2022 da parte del Caaf CGIL Lombardia S.R.L.;
 - domanda del 17.01.2022 acquisita agli atti con Prot. n. 1002 del 17.01.2022 da parte del Caaf Servizi integrati CISL Lombardia S.R.L.;
- ✓ occorre procedere al convenzionamento per l'anno 2022 con i Caaf per il servizio di assistenza alla compilazione, all'elaborazione ed all'inoltro alle Autorità competenti delle istanze relative agli assegni di maternità e per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, per quest'ultimo limitatamente al periodo gennaio e febbraio 2022, come previsto dal D.Lgs. 21 dicembre 2021 n. 230;
- ✓ non si è proceduto alla redazione del Duvri in quanto non sono riscontrabili rischi di interferenza;
- ✓ in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non esistono Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativi all'oggetto del servizio;
- ✓ in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come richiamati dal comma 1 dell'articolo 36 del citato Decreto Legislativo;

CONSIDERATO, altresì, che il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio e che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, si è derogato al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, come indicato al paragrafo 3.7 della linee guida Anac n. 4 per le procedure di affidamento sotto soglia;

RITENUTO che il servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del servizio è inferiore a € 139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021 n. 108;

- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- che l'importo relativo all'acquisizione del servizio in oggetto risulta di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non ricorre l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a

seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARIA di Regione Lombardia per il servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata, per la tipologia del servizio oggetto del presente affidamento, l'assenza di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di procedere al convenzionamento con i Caaf:

- CGIL Lombardia S.R.L., con sede legale in Milano, Via Palmanova n. 22 e sede operativa in Busto Arsizio, via Caprera n. 1 – C.F./P.IVA 02282990965,

- Servizi integrati CISL Lombardia S.R.L. con sede legale ed operativa in Milano, Via G. Vida n. 10, C.F./P.IVA 08016170964,

secondo lo schema di convenzione già approvato con determinazione n. 4/2022;

CONSIDERATO che CGIL Lombardia S.R.L. e Servizi integrati CISL Lombardia S.R.L. sono in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, così sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021;

RITENUTO, pertanto, di procedere al convenzionamento per l'anno 2022 a CGIL Lombardia S.R.L., con sede legale in Milano, Via Palmanova n. 22 e sede operativa in Busto Arsizio, via Caprera n. 1 – C.F./P.IVA 02282990965, e a Servizi integrati CISL Lombardia S.R.L. con sede legale ed operativa in Milano, Via G. Vida n. 10, C.F./P.IVA 08016170964, il servizio di assistenza alla compilazione, all'elaborazione ed all'inoltro alle Autorità competenti delle istanze relative agli assegni di maternità e per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, per quest'ultimo limitatamente al periodo gennaio e febbraio 2022, come previsto dal D.Lgs. 21 dicembre 2021 n. 230, per un importo di € 1.500,00 IVA inclusa;

ATTESO che, conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida dell'Anac n. 4 sopra richiamate, è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dagli affidatari del servizio;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto responsabile dell'Area Servizi alla Persona e che stato acquisito il seguente codice CIG **Z5634D9485** rilasciato dall'Anac;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- ✓ l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di assistenza alla compilazione, all'elaborazione ed all'inoltro alle Autorità competenti delle istanze relative agli assegni di maternità e per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, per quest'ultimo limitatamente al periodo gennaio e febbraio 2022, come previsto dal D.Lgs. 21 dicembre 2021 n. 230;
- ✓ la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- ✓ che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scambio di convenzione firmate digitalmente tra le parti;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

VISTO il bilancio di previsione 2022 in corso di approntamento;

DETERMINA

- ✓ **PROCEDERE**, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, al convenzionamento per l'anno 2022 con i Caaf CGIL LOMBARDIA S.R.L. con sede legale in Milano, Via Palmanova n. 22 e sede operativa in Busto Arsizio (VA), via Caprera n. 1, C.F./P.IVA 02282990965 e Servizi integrati CISL Lombardia S.R.L. con sede legale ed operativa in Milano, Via G. Vida n. 10, C.F./P.IVA 08016170964, secondo lo schema di convenzione già approvato con determinazione n. 4/2022, per il servizio di assistenza alla compilazione, all'elaborazione ed all'inoltro alle Autorità competenti delle istanze relative agli assegni di maternità e per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, per quest'ultimo limitatamente al periodo gennaio e febbraio 2022, come previsto dal D.Lgs. 21 dicembre 2021 n. 230, per un importo di € 1.500,00 IVA inclusa;
- ✓ **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del servizio.
- ✓ **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(CALCAGNO ENZA)
con firma digitale**